

CONSORZIO DI BONIFICA

DESTRA TRIGNO E BASSO BIFERNO

TERMOLI (CAMPOBASSO)


CONTRATTO PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' pubblica, perpetua e inamovibile di acquedotto, con connessa ed accessoria servitù di passaggio pedonale e carrabile, per causa di pubblica utilità sugli immobili occupati per la esecuzione dei lavori di irrigazione del Basso Molise con le acque del fiume Biferno - rete di distribuzione III Lotto esecutivo (Prog. AC 23/50360) finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

REGISTRATO
LARINO
7.6.1992
N° 9

L'anno millenovecentonovantadue il giorno tre del mese di marzo in Termoli alla Via G. Pepe n. 23

TRA

- IL CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA TRIGNO E BASSO BIFERNO con sede in Termoli, a Via Cairoli n.31, rappresentato dal dottor Pasquale RAIMONDO, nato a Montorio nei Frentani il 17 marzo 1926 e domiciliato per la carica a Termoli alla Via Cairoli n.31, il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del Consorzio suddetto, nominato a tale carica con D.P.G.R. n. 128 del 15 gennaio 1991, da una parte e dall'altra il signor
- Giuseppe Salvatore TRAVAGLINI, agricoltore, nato a Larino il 19 aprile 1946, coniugato in regime di comunione legale.



In appresso per brevità indicato "proprietario" e "Ditta" o

"Ditta proprietaria":

PREMESSO

- che nel piano particolareggiato di esecuzione relativo ai predetti lavori, dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi degli artt. 92 e 93 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215 e dell'art 29 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 197 n.1523, è previsto l'asservimento in favore del Demanio dello Stato delle aree in appresso descritte di proprietà del signor Giuseppe Salvatore Travaglino;

- che ai sensi degli artt. 71 e 73 della Legge 25 giugno 1865 n.2359, modificati dall'art.14 della Legge 28 gennaio 1977 n.10 e dall'art.3 della Legge 3 gennaio 1978 n.1, il Consorzio concessionario ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad occupare d'urgenza - per la durata di anni cinque- il terreno da asservire, immettendosi nel materiale possesso e dando immediato inizio ai lavori;

- che all'atto dell'occupazione l'area da asservire è risultata di metri quadrati ventiquattro (mq. 24);

- che occorrendo rendere definitiva l'occupazione, mediante l'espletamento della procedura di asservimento a titolo di espropriazione per pubblica utilità, è stata preventivamente accertata la superficie di terreno effettivamente interessata con la sede permanente delle condotte sotterranee, dei

manufatti fuori terra e delle zone laterali di rispetto,

giusta grafico che si allega sub "A" sottoscritto dalle parti,

contraenti e che il signor Travaglini dichiara di trovare

perfettamente rispondente allo stato dei luoghi;

- che il Consorzio concessionario, tenuto conto delle

modalità di esercizio della costituenda servitù di acquedotto

e delle limitazioni da imporre alle proprietà servite

dall'impianto di irrigazione, ha determinato la misura della

relativa indennità da corrispondere agli aventi diritto e ne

ha comunicato l'ammontare alla Ditta proprietaria, disponendo

nel contempo -con le modalità prescritte dall'art. 24 della

legge "2359" - il deposito e la pubblicazione dell'elenco dei

beni da asservire e delle indennità offerte, ivi compresa

l'indennità di occupazione temporanea;

- che dalla documentazione esibita e dagli accertamenti

effettuati, il proprietario signor Giuseppe Salvatore

Travaglini è da considerarsi diretto coltivatore dell'area da

asservire;

- che le Parti, valutando la reciproca convenienza di evitare

le lungaggini del procedimento di stima e il conseguente

rallentamento della procedura di asservimento, hanno deciso

-d'intesa tra loro- di addivenire al presente componimento

bonario.

ciò premesso

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

il Consorzio concessionario e la Ditta proprietaria,
convengono quanto segue:

*Impugnabile
Permanente*

Art. 1) Il signor Giuseppe Salvatore Travaglini dichiara di costituire sul terreno di sua proprietà sito in Campomarino alla Partita 4955 i cui dati sono riportati in appresso secondo le risultanze delle misure prese sul luogo, una servitù pubblica, perpetua ed inamovibile di acquedotto con connessa ed accessoria servitù di passaggio pedonale e carrabile, per causa di pubblica utilità in favore del Demanio Pubblico dello Stato e dichiara di accettare l'ammontare delle indennità amichevolmente stabilito col Consorzio di Bonifica nella seguente misura:

*R
S
e*


*Travaglini
Giuseppe
Salvatore*

Comune di Campomarino foglio 14, particella 197, vigneto, lunghezza della condotta ml.6, larghezza della fascia da asservire ml. 4, superficie zona asservita mq.24, indennizzo lire cinquantamila (50.000).

Salvatore

Art. 2) Nel determinare la misura dell'indennità per la costituenda servitù di acquedotto il Consorzio ha tenuto conto delle condizioni e modalità di esercizio fissate al successivo art.5).

Detta indennità, pertanto, si intende compensativa di ogni e qualsiasi diritto, ragione o pretesa spettante al proprietario e a terzi sul terreno asservendo, essendo stato transatto nella cifra globale come sopra determinata e accettata, ogni relativo credito, compresi -fra l'altro



quelli derivanti dall'occupazione stabile dell'area occorsa per la costruzione dell'impianto e delle opere accessorie; quelli derivanti dai danni immediati che sono stati arrecati ai frutti pendenti e alle piantagioni esistenti sulla superficie occupata per la costruzione, messa in opera e prova delle condotte e opere connesse; e quelli derivanti dalla intersecazione stabile del fondo ad opera delle condotte interrate o in superficie; delle limitazioni imposte al proprietario; dei maggiori oneri di coltivazione, dei deprezzamenti; della soppressione; o deviazione di strade, scoli ecc.

ART.3) La somma concordata col presente atto sarà corrisposta dal Consorzio in favore della Ditta proprietaria entro 30 giorni da oggi .

ART.4) La Ditta proprietaria, assumendo ogni responsabilità ai sensi dell'art.1 della legge 20 marzo 1968 n.391, dichiara che, conformemente a quanto risulta dalla documentazione esibita, il terreno asservito è di sua esclusiva proprietà e libera disponibilità, esente da vincoli pregiudizievoli, libero da limitazioni, servitù e da qualsiasi altro diritto frazionario, accessorio o correlativo, che sia in contrasto con la costituenda servitù di acquedotto o ne possa menomare le modalità di esercizio, e pertanto le relative indennità possono esserle liberamente pagate non esistendo terzi che vantino o possono vantare diritti su di esse.

Pur tuttavia, a termine dell'art. 27 della Legge "2359", si obbliga di cedere a eventuali altri aventi titolo sul cespite asservito, quali usufruttuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, fittuari, conduttori, livellari, decimadari, direttari, ecc. la quota di indennizzo a questi spettante, sollevando l'ente espropriante a ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al pagamento che andrà ad effettuare e discaricando comunque il Demanio dello Stato, il Consorzio concessionario, e l'incaricato della procedura di asservimento da qualsiasi eventuale diritto, pretesa o molestia, presente e futura, che in ordine alla causale in atto possa essere legittimamente esercitata da parte di terzi.

Le Parti rinunziano ad ogni diritto di ipoteca legale, derivante dal presente atto e dichiarano che il presente atto viene stipulato nell'adempimento dei compiti affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno al Consorzio di Bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno con il provvedimento di cui in epigrafe, per cui si richiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali di cui alle vigenti disposizioni legislative tra cui D.P.R. 601/1973.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le pattuizioni di cui al capitolato, che sottoscritto dalle parti si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, nonché le norme del Codice Civile

in materia.

Imposte e spese della presente scrittura a carico della Ditta

concessionaria.

Travaglini Giuseppe Salvatore
Larino Rosolino

N. 17.676 del Repertorio


AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Repubblica Italiana

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2703 c.c., attesto io sottoscritta dottoressa Rosa Antinucci, Notaio in Santa Croce di Magliano, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, che previa rinunzia col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, il signor Giuseppe Salvatore TRAVAGLINI, agricoltore, nato a Larino il 19 aprile 1946 e domiciliato in Campomarino, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto la precedente sottoscrizione in questo foglio, nonchè a margine del primo, in mia presenza.

Termoli, cinque marzo millenovecentonovantadue.

Rosa Antinucci



N. 17.799 del Repertorio

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Repubblica Italiana

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2703 c.c., attesto io sottoscritta dottoressa Rosa Antinucci, Notaio in Santa Croce di Magliano, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino che, previa rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, il signor Pasquale RAIMONDO, nato a Montorio nei Frentani il 17 marzo 1926, nella sua qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno, con sede in Termoli alla via Cairoli n.31, ivi domiciliato per la carica, nominato a tale carica con D.P.G.R. n.128 del 15 gennaio 1991, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, ha apposto la precedente sottoscrizione in questo foglio, nonchè a margine del primo, in mia presenza. Termoli, diciotto marzo millenovecentonovantadue.

Rosa Antinucci




Copia Conforme all'originale composta di otto **fasciole**


di due fogli, che si rilascia per uso gratuito da bollo

Santa Croce di Magliano l'auto copia **millenovecentonovantadue**

Rosa Antinucci





ALLEGATO A
ALLENTO N. 17.799
DI RACCOLTA



voglio Giuseppe Salvatore
squadra Rinnova
Raccolta

COPIA CONFORME



ART. 5)

Allegato "B"
all'atto N. 17.799
del Refettorio

- a) La servitù di acquedotto, con connessa ed accessoria servitù di passaggio è costituita ai sensi e per gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 Giugno 1865, n. 2259 e successive modificazioni ed integrazioni. La servitù di acquedotto sarà esercitata a mezzo di condotte interrata e manufatti fuori terra; quella accessoria di passaggio pedonale e carrabile, occorrente per l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti sarà esercitata con tutti i mezzi necessari.
- b) Sulle fasce asservite il proprietario concedente potrà eseguire a proprio rischio e pericolo le normali coltivazioni erbacee, vi potrà liberamente transitare con uomini, animali e comuni mezzi agricoli, vi potrà eseguire lavori di aratura per una profondità non superiore a cm. 60 (centimetri sessanta) rimanendo egli però responsabile di eventuali danni all'impianto che, da accertamenti eseguiti dal Consorzio, dovessero risultare a lui imputabili. Al proprietario concedente spetteranno rimborsi e risarcimenti qualora ad opera del Consorzio, fossero danneggiate o distrutte le colture eventualmente praticate sulle predette fasce e ne fosse impedita temporaneamente la loro utilizzazione in conseguenza del transito di uomini, mezzi ed attrezzi, del deposito di terre o materiali e di qualsiasi altra esigenza connessa con la sorveglianza, l'esercizio e la manutenzione degli impianti.
- c) Sulle fasce asservite potranno essere compiuti lavori, atti o fatti nei limiti e con le osservanze delle disposizioni di polizia sulle opere di bonifica di cui al Regolamento approvato con R.D. 8-5-1904, n. 368. In caso di inosservanza delle norme suddette da parte dei concedenti, il Consorzio è facultato a ripristinare lo statu quo ante dell'area asservita addebitandone le spese al proprietario e elevando nei casi più gravi contravvenzioni a norma del citato Regolamento 8-5-1904, n. 368. Eventuali danni arrecati alle condotte, alle apparecchiature e ai manufatti, ad opera della Ditta proprietaria saranno parimenti addebitati al costo effettivo di ripristino, salvo e impregiudicato ogni altro diritto o azione.
- d) La fascia asservita resta di proprietà della Ditta concedente a carico della quale pertanto, continueranno a rimanere tutte le relative imposte, tasse, tributi e contributi, nessuno escluso o eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti del Demanio.
- e) Il Consorzio, liberamente ed in qualsiasi momento, potrà accedere alle opere e agli impianti attraverso la fascia asservita oppure quando ne sorge la necessità attraverso l'intero fondo, con il personale addetto alla sorveglianza nonché con operai, attrezzi e mezzi anche meccanici che riterrà necessari impiegare al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi connessi con l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- f) I danni alle colture e alle piantagioni che potessero essere arrecati, in conseguenza di rottura e di passaggio sul fondo di uomini, mezzi e attrezzi impiegati per gli eventuali manutentori, saranno accertati in contraddittorio con il proprietario, valutati e liquidati di volta in volta, in via amichevole o norma di legge.
- g) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative, all'impianto sono inamovibili e sono e rimarranno di proprietà Demaniale. Il Consorzio si riserva pertanto, la facoltà di sostituirle o rimuoverle in ogni tempo risarcendo i danni arrecati in occasione di tali lavori alle colture esistenti sul fondo.
- h) Il concedente, in rispetto alle norme del CC., è tenuto a dare passaggio sui suoi fondi alle condotte di derivazione (sia esse mobili, che fisse) allo scopo di approvvigionare di acqua quei fondi limitrofi ricadenti nel comprensorio irriguo e che risultassero non serviti dall'acquedotto consortile e secondo le disposizioni impartite dal Consorzio.

Brogliani Giuseppe Salvatore

Lasquale Raimondo

Roe Andrea



PER COPIA CONFORME

